HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Punto di contatto

L'ESMA comunica alle autorità competenti i recapiti, compreso l'indirizzo elettronico, da utilizzare per le notifiche di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2020/1503.

Articolo 2

Termini di notifica

1. Le autorità competenti effettuano la notifica di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 entro due mesi dal 28 novembre 2022.

2. Le autorità competenti effettuano la notifica di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503 prima della data di applicazione della modifica oggetto della notifica nello Stato membro interessato.

Articolo 3

Modelli e presentazione

1. Quando effettuano una notifica in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, le autorità competenti utilizzano il modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. Quando effettuano una notifica in conformità dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503, le autorità competenti utilizzano il modello di cui all'allegato II del presente regolamento.

3. Le autorità competenti trasmettono i modelli di cui ai paragrafi 1 e 2 utilizzando l'indirizzo elettronico fornito dall'ESMA a norma dell'articolo 1.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022
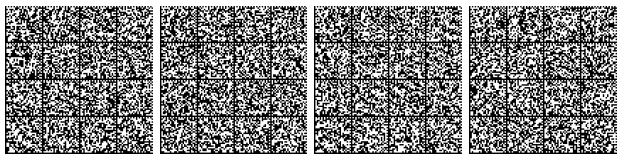
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN